Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, come riveduta dall'Atto di Parigi del 24 luglio 1971, e alla convenzione internazionale di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 26 ottobre 1961.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 89/657/CEE, che stabilisce un programma d'azione volto a promuovere l'innovazione nel settore della formazione professionale in conseguenza del mutamento tecnologico nella Comunità (EUROTECNET), e la decisione 90/267/CEE, che stabilisce un programma d'azione per lo sviluppo della formazione professionale continua nella Comunità europea (FORCE), al fine di istituire il comitato consultivo per l'istruzione e la formazione permanente relativo a FORCE e EUROTECNET

COM(90) 648 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 dicembre 1990)

(91/C 24/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 10 della decisione 89/657/CEE del Consiglio [1] ha istituito un comitato consultivo per assistere la Commissione nell'esecuzione di tale decisione;

considerando che l'articolo 10 della decisione 90/267/CEE del Consiglio [2] ha istituito un comitato consultivo per assistere la Commissione nell'esecuzione di tale decisione;

considerando che nel Memorandum sulla razionalizzazione e il coordinamento dei programmi di formazione professionale a livello comunitario la Commissione ha manifestato l'intenzione di raggruppare attività correlate nel contesto del comitato consultivo FORCE e di adattare ed ampliare i termini di riferimento di detto comitato;

considerando che l'istituzione del comitato consultivo per l'istruzione e la formazione permanente renderà superflua la permanenza di comitati distinti che assistono la Commissione nell'attuazione dei programmi EUROTECNET e FORCE; che le decisioni che stabiliscono tali programmi devono essere modificate di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

1. Ai fini dell'attuazione dei programmi FORCE e EUROTECNET la Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto di due rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

I membri del comitato possono essere assistiti da esperti o consulenti.

Dodici rappresentanti delle parti sociali nominati dalla Commissione sulla base di proposte delle organizzazioni che rappresentano le parti sociali a livello comunitario partecipano ai lavori del comitato come osservatori.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure relative:

a) agli orientamenti generali dei programmi FORCE e EUROTECNET;

[1] GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 29.

[2] GU n. L 156 del 21. 6. 1990, pag. 1.

b) agli orientamenti generali sul sostegno finanziario assicurato dalla Comunità (entità, durata e destinatari);

c) alle questioni concernenti l'equilibrio generale dei programmi FORCE e EUROTECNET, compresa la ripartizione tra le varie azioni;

d) alle questioni concernenti la valutazione dei programmi e la diffusione dei risultati, al fine di migliorare le politiche e le pratiche di formazione negli Stati membri.

3. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

4. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 2

L'articolo 10 della decisione 89/657/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Comitato

Ai fini dell'esecuzione della presente decisione, la Commissione è assistita dal comitato a carattere consultivo istituito dall'articolo 1 della decisione del Consiglio .../.../CEE (*).

(*) GU n. L ...»

Articolo 3

L'articolo 10 della decisione 90/267/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Comitato

Ai fini dell'esecuzione della presente decisione, la Commissione è assistita dal comitato a carattere consultivo istituito dall'articolo 1 della decisione .../.../CEE del Consiglio (*).

(*) GU n. L ... del ..., pag. ...».

Articolo 4

La presente decisione ha effetto dal 1° gennaio 1992.